

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
sentite le parti,


a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22 giugno 2007,
rilevato che con il ricorso *de quo* la Federazione Sindacale Territoriale FIOM - CGIL di Milano ha chiesto che fosse dichiarato antisindacale il comportamento posto in essere da Eunics S.p.A. consistente nello spostamento del signor Angelo Pagaria, RSU dello stabilimento dalla sede di Pregnana Milanese a quella di Arezzo dal 28 maggio 2007 per partecipare ad un corso di formazione per tecnici installatori durante una trattativa sindacale che lo vedeva impegnato con le altre RSU; fosse ordinato alla società convenuta il rientro immediato dello stesso nella sede di Pregnana Milanese;
Rilevato che Eunics S.p.A., ritualmente costituitasi, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ;

osserva

Il ricorso è fondato e deve essere accolto: l'O.S. ricorrente lamenta che, nel pieno di un conflitto sindacale, il Pagaria, R.S.U. a Pregnana Milanese, sia stato pretestuosamente inviato dal datore di lavoro ad Arezzo per frequentare un corso per installatori, del tutto estraneo al suo percorso professionale .

Dal canto suo, la società convenuta ripropone in sede giudiziaria la tesi già esposta alle controparti sindacali della decadenza del Pagaria, come pure di altri suoi colleghi, dalla carica di R.S.U. sotto un duplice profilo : da un lato, secondo l'azienda, l'avvenuta incorporazione in Eunics S.p.A. di Bull Italia S.p.A. e di PC Station s.r.l. avrebbe determinato la decadenza dalla carica delle R.S.U. delle aziende incorporate; dall'altro, in ogni caso, la scadenza del mandato triennale della R.S.U. di Pregnana Milanese in data 2 ottobre 2006 avrebbe determinato nel Pagaria il venir meno di ogni carica di rappresentanza sindacale. Rileva, inoltre, in modo alquanto contraddittorio visto che è la società a contestare la sua qualità di RSU, che lo stesso lavoratore, per occuparsi di questioni sindacali, ben avrebbe potuto richiedere alla società permessi per recarsi a Milano e, da ultimo, deduce motivazioni di carattere organizzativo e produttivo che avrebbero giustificato la trasferta del dipendente ad Arezzo, peraltro già prorogata rispetto alla scadenza iniziale del 22 giugno, come emerge dalla mail 20 giugno 2007 inviata al lavoratore dal responsabile del corso(cfr. documento 29 prodotto all'odierna udienza dalla ricorrente), affermando l'assenza di volontà dei vertici aziendali di ledere gli interessi del sindacato ricorrente con il provvedimento di trasferta del rappresentante sindacale.

Esaminando, in primo luogo, l'eccepta mancanza di un intento diretto a ledere i diritti della ricorrente, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sia dalla nota pronuncia a Sezioni Unite nr.5295 del 12 giugno 1997, per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento datoriale antagonista rispetto alle OO.SS. leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali stesse, non essendo necessario



alcun specifico intento lesivo del datore di lavoro. In altri termini, anche un errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta non fa venir meno l'esigenza di tutela della libertà sindacale (cfr. : Cass. 18 aprile 2007 nr.9250).

Dovendo, allora, questo giudicante valutare se il comportamento della convenuta sia oggettivamente diretto a limitare la libertà sindacale, occorre chiarire se il Pagaria, pacificamente rappresentante sindacale aziendale di Bull Italia S.p.A. a Pregnana Milanese, rivesta ancora tale qualità, così che il suo invio ad Arezzo, peraltro non il solo di una R.S.U., costituisca oggettivamente un comportamento lesivo dell'interesse sindacale della ricorrente che viene privata di un suo delegato nel corso di un duro conflitto con l'azienda.


Sul punto, le argomentazioni difensive della società non sono condivisibili : da un lato, invero, non è sostenibile che la scadenza del mandato triennale della R.S.U. di Pregnana Milanese in data 2 ottobre 2006 avrebbe determinato nel Pagaria il venir meno di ogni carica di rappresentanza sindacale, in quanto per le R.S.U., come per ogni organismo collegiale elettivo, vale il principio secondo cui, sino a quando non vengano indette e concluse le elezioni dei nuovi rappresentanti, restano in carica i precedenti.

Dall'altro, contrariamente a quanto ritenuto dal datore di lavoro, l'avvenuta incorporazione in Etinics S.p.A. di Bull Italia S.p.A. e di PC Station s.r.l. non ha certamente determinato la decadenza dalla carica delle R.S.U. delle aziende incorporate né la società può rifiutare di riconoscere legittimità alle RSU delle aziende incorporate, alla luce dei principi generali in materia di trasferimento di azienda ex art.2112 c.c., in assenza di un accordo di transito con le OO.SS. che disciplini il problema e, naturalmente, sino alle elezioni delle rappresentanze sindacali nella società nata a seguito della fusione per incorporazione.

In conclusione, il comportamento della società appare illegittimo, ed il ricorso va quindi accolto, ordinando, sotto il profilo della rimozione degli effetti, il rientro immediato della R.S.U. Pagaria nella sede di lavoro di Pregnana Milanese.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il decreto é esecutivo per legge.



P.Q.M.

dichiara

antisindacale il comportamento di Eunicis S.p.A., consistente nell'aver inviato il signor Angelo Pagaria, R.S.U. della sede di Pregnana Milanese, ad Arezzo dal 28 maggio 2007;

ordina

alla società convenuta la cessazione del comportamento sopra indicato e in particolare di far rientrare immediatamente la R.S.U. Pagaria nella sede di lavoro di Pregnana Milanese;

condanna

la società convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 4.000.

Milano, 2 luglio 2007

C. P. P.
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Grassetto di Milano

OGGI - 2 LUG. 2007

IL CANCELLIERE DI
Annamaria Gano

Il Giudice
dr.ssa Monica Vitali

F. S.
a/2/07

[Handwritten signature]